



# IMPRESE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese e all'Artigianato

Vers. 1.2





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani





# e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

Attività soggette alla disciplina delle imprese di facchinaggio	4
Inizio dell'attività	5
Informazioni aggiuntive	5
Casi particolari	6
Trasferimento sede da altra provincia	6
Trasferimento dell'azienda	6
Trasferimento dell'azienda disinfestazione, derattizzazione, sanificazione	6
Apertura di Unità locale	6
Requisiti per l'esercizio dell'attività:	7
Requisiti di onorabilità	8
Avvertenza	8
FASCE DI CLASSIFICAZIONE	9
Premesse	9
Iscrizione nella fascia	9
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)	9
Variazione negativa	9
Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno	10
Impresa individuale di nuova costituzione	10
Impresa individuale già iscritta per altra attività	10
Società inattiva	10
Società già attiva	10
Modulistica S.c.i.a.	11
Modulistica Fedra: Registro delle Imprese (NON artigiana)	12
Imprese individuali e società	12
Costi	13
Modulistica Fedra: Imprese artigiane	14
Imprese individuali e società	14
Costi	15
Piforimenti normativi	16





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Attività soggette alla disciplina delle imprese di facchinaggio

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

# Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici 1.

La lettera circolare del 9.3.2004 afferma che per la qualificazione dell'attività di un'impresa è necessario fare riferimento all'attività principale svolta. L'attività di facchinaggio "pura" può comprendere come attività complementari quelle definite dalla lettera b) art. 2 del D. Intermin. 221/2003, quali ad esempio "gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli etc."; in questo caso si applica la normativa inerente il facchinaggio anche alle attività complementari.

Qualora invece l'attività principale dell'impresa sia ad es. la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l'attività di facchinaggio sia strumentale a quella principale, non si applica la disciplina che regola il facchinaggio. In estrema sintesi sembrerebbe che il criterio da adottare sia il seguente:

- se l'attività principale denunciata è quella di facchinaggio si applica il D.M. 221/03,
- se invece l'attività principale denunciata rientra tra quelle comprese nella lettera b), l'impresa non è soggetta alla normativa sul facchinaggio.

Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Inizio dell'attività 2

Le imprese sono tenute a presentare "Segnalazione certificata di inizio attività" (S.c.i.a.) all'ufficio al SUAP nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando il Mod. 23:

- per i comuni convenzionati con la piattaforma del sistema camerale il portale impresainungiorno.gov.it;
- per i comuni non convenzionati e privi di un portale dedicato la modulistica è scaricabile dal link http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/archivio-modulistica-unificata/.

In quest'ultimo caso entro 5 gg l'impresa presenta la pratica telematica di iscrizione al Registro delle Imprese e/o all'Albo provinciale degli artigiani allegando la documentazione prodotto al SUAP: scheda anagrafica, Mod. 23 e la ricevuta del protocollo SUAP.

A TAL PROPOSITO SI INVITA A CONTATTARE IL SUAP DEL COMUNE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Il possesso dei requisiti di onorabilità viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti.

**Avvertenze per i committenti** I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

#### Informazioni aggiuntive

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Casi particolari

#### Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci cambiamenti.

#### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda:
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea

se prosegue la stessa attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.E.A. allegando il solo modello **Ono/57L**.

#### Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.c.i.a.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.E.A.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Le imprese che intendono svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, devono possedere i seguenti requisiti:

#### Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- l'institore;
- il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di S.a.s. o di S.a.p.a.;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative

#### e pertanto, nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o <u>non deve</u> essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria <u>dell'interdizione dall'esercizio</u> di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non devono essere state accertate <u>contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa</u> <u>per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria</u> <u>contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società</u> <u>cooperative</u>, violazioni della legge 142/01;
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369<sup>3</sup>;
- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Norma penale parzialmente abrogata dal decreto legislativo n. 276/2003. Chi fosse incorso nella condanna prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo può richiedere al giudice del casellario giudiziale il decreto di revoca laddove ne ricorrano le condizioni.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

Avvertenza: Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

#### **FASCE DI CLASSIFICAZIONE**

Le fasce previste sono le seguenti:

#### **Premesse**

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

• fascia inferiore a € 2.500.000,00

• fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00

fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

#### Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale, previa compilazione del modello Mf/57L

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello unificato Mf/57L, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato Mf/57L.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

#### Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

#### Variazione negativa

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello unificato Mf/57L, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello unificato Mf/57L.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Modalità di presentazione delle pratiche impresa in un giorno

#### Impresa individuale di nuova costituzione

#### Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il Mod. 23 accompagna il modello I1 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

#### Impresa individuale già iscritta per altra attività

#### Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il Mod. 23 accompagna il modello 12 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

#### Società inattiva

#### Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il Mod. 23 accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

#### Società già attiva

#### Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il Mod. 23 accompagna il modello \$5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di protocollo/ricevuta SUAP, ai sensi dell'art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Modulistica S.c.i.a.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso lo sportello della Camere di Commercio I.A.A. di Palermo:

- **ONO/57L** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.
- MF/57L modello domanda di inserimento nelle fasce di classificazioni.





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

# Modulistica Fedra: Registro delle Imprese (NON artigiana)

# Imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 <sup>11</sup> / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Modulistica "facchinaggio e movimentazione merci"			
• Mod. 23	SI	SI	SI
• MF/57L	SI	SI	SI
• ONO/57L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00		La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	NO	NO	NO





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al **Registro Imprese**.

#### **ISCRIZIONE**

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

#### **MODIFICHE**

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone	€ 30,00	€ 15,00	
Società di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

I diritti di segreteria potranno essere versati in una delle seguenti modalità:

- o cassa automatica
- o tramite il sistema "PagoPa"

Il versamento di € 168,00 per <u>Tassa di Concessione Governativa</u>, da effettuarsi sul c/c n. 8904 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative Sicilia, è dovuto solo per la prima iscrizione all'Albo Artigiani





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

Modulistica Fedra: Imprese artigiane

#### Imprese individuali e società

Imprese individuali e societa			
Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I1 / I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
Modulo allegato (eventuale)	int. P	int. P	int. P
Modulistica "facchinaggio e movimentazione merci"			
• Mod. 23	SI	SI	SI
• MF/57L	SI	SI	SI
ONO/82L (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	SI	SI	NO

Il versamento di € 168,00 per <u>Tassa di Concessione Governativa</u>, da effettuarsi sul c/c n. 8904 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative Sicilia, è dovuto solo per la prima iscrizione all'Albo Artigiani





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Costi

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'Albo delle imprese Artigiane.

#### **ISCRIZIONE**

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 15,00	€ 15,00	€ 17,50
Ditta individuale	€ 15,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

#### **MODIFICHE**

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 5,00	€ 15,00	€ 17,50
Ditta individuale	€ 5,00	€ 9,00	€ 17,50

#### **CANCELLAZIONE**

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società			€ 17,50
Ditta individuale			€ 17,50

I diritti di segreteria potranno essere versati in una delle seguenti modalità:

- o cassa automatica
- o tramite il sistema "PagoPa"





e di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale degli artigiani

#### Riferimenti normativi

- Legge 5 marzo 2001, n° 57
- D.M. 30 giugno 2003 n. 221
- n. 3570/C del 30 dicembre 2003
- n. 3590/C del 2 settembre 2005
- n. 3595/C del 13 dicembre 2005
- n. 3597/C del 27 gennaio 2006
- n. 3600/C del 6 aprile 2006
- Legge 2 aprile 2007, n° 40 (di conversione del D.L. n° 2/2007)
- n. 3626/C del 30 luglio 2009
- D. Lgs. del 14 settembre 2012 n.147